



Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Ufficio VI di Staff – Sistema Informatico del Dipartimento

Allegato 5 – Schema di contratto

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, per l'affidamento del servizio di Global Service – manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCl
CIG: 73274334FF

Allegato 5 al Disciplinare di gara

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

TRA

- ____, nat ____ a ____ il ____, ____ dirigente dell'Ufficio VI - Sistema Informatico del Dipartimento, giusta decreto del Capo Dipartimento ____ del ____, che interviene in nome e per conto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – di seguito denominato anche "DLCI", da una parte;

E

- ____, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito, per brevità, "Fornitore" o "Società"), dall'altra parte,

OPPURE

- ____, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con la mandante ____, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito, per brevità, "Fornitore" o "Società"), dall'altra parte,

- singolarmente la "Parte", congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- i. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha la necessità di acquisire il Servizio di Global Service – manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI come meglio descritto nell'oggetto contrattuale;
- ii. la procedura aperta è stata disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia per l'acquisizione di servizi per la Pubblica Amministrazione;
- iii. ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

"Contratto" si intende il presente documento;

“Parti” si intendono DLCI e Il fornitore quando indicate congiuntamente;

“Fornitore” Il fornitore che svolgerà il servizio del presente contratto;

“Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto come elencati all’art. 1 del presente Contratto;

- iv. la scelta del contraente è avvenuta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico, con riferimento al Capitolato tecnico, che economico, con riferimento alla Offerta economica, così come indicato nel Disciplinare di gara;
- v. ai fini dell’esame delle offerte pervenute, è stata costituita la Commissione di gara, individuata con provvedimento n. ___ del ___/___/___, a firma del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
- vi. la Commissione di gara ha proposto, giusto verbali della stessa Commissione, l’aggiudicazione nei confronti del Fornitore ___ in quanto ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per un corrispettivo IVA esclusa pari a € ___;
- vii. in data ___ il Fornitore ___, è risultato aggiudicatario della Gara indetta dal DLCI per la fornitura del “Servizio di Global Service – manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI”;
- viii. il Contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Efficacia delle premesse e degli Allegati e norme di riferimento

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il Capitolato Tecnico
 - b) L’Offerta Tecnica del Fornitore
 - c) L’Offerta Economica del Fornitore
 - d) DUVRI- Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza.
 - e) Il Patto di Integrità
2. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra DLCI ed il Fornitore relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
 - b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
 - d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato e dei regolamenti che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi;
 - e) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto applicabile, dal DPR n. 207/2010;

- f) dal D. Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;
 - g) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - h) dalla normativa richiamata nella documentazione di gara.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal DLCI prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dal fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal fornitore ed accettate dal DLCI.

Articolo 2 - Oggetto contrattuale

1. Costituisce oggetto del presente Contratto il Servizio di Global Service – manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI composto delle seguenti attività:
- Manutenzione ordinaria;
 - Rifornimento di carburante;
 - Pulizia;
 - Manutenzione straordinaria.
2. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle attività indicate nell’Offerta tecnica, nei modi indicati nella stessa e dettagliati nel Piano dei Servizi che sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. Le migliorie, realizzate senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, al termine delle attività contrattuali, laddove riferite a specifici prodotti realizzati per il DLCI, rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione stessa, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 18.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’Amministrazione garantisce l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto solo per il 40% dell’importo massimo contrattuale di cui all’articolo 13, comma 1;
4. L’intera fornitura contrattuale sarà organizzata ed erogata, oltre ad agli altri adempimenti derivanti dal presente contratto, nel rispetto di quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Articolo 3 - Decorrenza e durata del Contratto

1. La data di sottoscrizione del presente Contratto corrisponde alla data di decorrenza dello stesso e il Fornitore si impegna pertanto ad avviare le attività dalla data di inizio attività che sarà comunicata dall’Amministrazione.
2. Il Contratto avrà termine alla data di scadenza del 31.12.2019.
3. Alla scadenza del presente Contratto, il DLCI si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il DLCI si riserva la possibilità di richiedere un’estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’importo stabilito nel disciplinare di gara.
5. Nel presente Contratto, quando non diversamente specificato, con “giorno” si intende il giorno solare.

Articolo 4 - Aumento e diminuzione delle prestazioni oggetto del Contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, il DLCI potrà richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui al presente contratto.
4. La richiesta da parte del DLCI del Ministero dell'Interno, nel caso intenda avvalersi del presente articolo, sarà formalizzata al Fornitore mediante comunicazione ufficiale da restituirsi firmata per accettazione.

Articolo 5 - Referenti del Ministero e del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna a nominare, entro il 5° giorno lavorativo dalla data di sottoscrizione del Contratto, il proprio Referente per il contratto di Fornitura che svolge il ruolo di interfaccia unico con l'Amministrazione sia in merito al servizio da erogare, sia ai prodotti da rilasciare e ai risultati da raggiungere, sia alla documentazione da verificare e consegnare secondo le forme e modi descritte nel Contratto, sia alle Risorse professionali impegnate.
2. L'Amministrazione si impegna a nominare, entro il 5° giorno lavorativo dalla data di sottoscrizione del Contratto, il proprio RUP e il Direttore dell'esecuzione della Fornitura che svolgono il ruolo di interfaccia con il Fornitore sia in merito agli aspetti contrattuali sia per la valutazione e approvazione della documentazione ricevuta.
3. Il Fornitore potrà a sua volta nominare i propri referenti per le diverse attività componenti il servizio di cui all'art. 2 comma 1, facenti comunque capo e riferimento al proprio Referente per il contratto di Fornitura.

Articolo 6 - Orari e Reperibilità

1. Le prestazioni relative alle attività di manutenzione, rifornimento di carburante e pulizia si svolgeranno di norma entro il normale orario di servizio (8.30 - 18.30 dei giorni feriali e 8.00 – 14.00 del sabato).
2. Qualora, per obiettive e documentate esigenze di sicurezza o di disponibilità degli immobili, fosse necessario espletare alcune prestazioni fuori del detto orario (anche notturno e festivo) o che queste vengano eseguite in più riprese il Committente può dare disposizioni in tal senso. Il fornitore dovrà adeguarsi alle disposizioni del DLCI e non potranno essere riconosciuti particolari compensi, indennità, risarcimenti o maggiorazioni di sorta.

3. La ricezione delle richieste del DLCI, di cui ai capitoli 7, 8 e 9 del Capitolato tecnico, dovrà essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel capitolato tecnico stesso e il Fornitore dovrà comunque assicurare la reperibilità nell'arco delle 24 ore per eventuali situazioni di emergenza.

Articolo 7 - Risorse professionali

1. Il Fornitore si impegna a garantire l'idoneità professionale di tutto il personale impiegato nei lavori con l'attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute, come meglio descritto nell'Offerta tecnica.
2. Il personale del Fornitore potrà accedere alle strutture e ai locali messi a disposizione del Ministero previa comunicazione della lista nominativa.

Articolo 8 - Subappalto

1. Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Previa autorizzazione del DLCI e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, oltreché alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara, la Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Prestazione	[•]	%
	[•]	[•]
	[•]	[•]

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al DLCI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso il DLCI, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Fornitore non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il DLCI procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non

- verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del DLCI, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto, e ciò anche per la parte subappaltata.
 8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il DLCI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 9. Il pagamento delle attività eseguite dal subappaltatore verrà effettuato dal Fornitore, fermo restando per quest'ultimo l'obbligo di trasmettere al responsabile unico del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
 10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal DLCI inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del DLCI, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
 11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il DLCI avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
 13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto, che dovranno essere riprodotte testualmente nei diversi contratti di subappalto.
 14. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali stabiliti nel presente Contratto.
 15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui alla normativa vigente.
 16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il DLCI annullerà e/o revocherà l'autorizzazione al subappalto, con la conseguenza che le relative attività dedotte nel contratto di subappalto dovranno essere rese in via diretta dal Fornitore.

Articolo 9 - Regole di pianificazione

1. A partire dalla data di stipula del contratto l'Impresa potrà richiedere all'Amministrazione di usufruire di un periodo massimo di 20 giorni lavorativi, al fine di permettere al proprio personale la presa in carico delle attività di fornitura.
2. Ai fini della pianificazione dell'intervento le Parti convengono che entro 10 giorni dalla data di inizio attività ovvero entro 10 giorni dalla data di completamento dell'eventuale periodo di presa in carico della fornitura concordato con l'Amministrazione, il Fornitore emetterà:

- a) Piano Operativo della fornitura con indicazione di tempi e dimensione di massima degli interventi. Tale Piano, una volta approvato dall'Amministrazione sarà mantenuto aggiornato nei tempi, nelle quantità e nei deliverables da consegnare trimestralmente all'Amministrazione stessa, fermo restando le prescrizioni del Capitolato in caso di variazione in corso d'opera.
3. Il Piano costituisce il riferimento per l'attività del Fornitore definendo gli interventi, la tempistica, i deliverables da rilasciare, la documentazione da produrre. Il Piano è soggetto ad aggiornamenti a seguito di variazioni.
4. Il Piano è sempre sottoposto all'approvazione esplicita dell'Amministrazione ai fini dell'entrata in vigore, che può richiederne la correzione entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi mediante comunicazione formale. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare la versione corretta entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 - Regole di rendicontazione e governo del contratto

1. Il Fornitore dovrà consegnare la documentazione di riscontro e di rendicontazione del servizio secondo i termini e le modalità previste dal Capitolato tecnico ai paragrafi relativi alle attività a canone oggetto del presente contratto, di cui all'art. 2.
2. La documentazione di riscontro e di rendicontazione è soggetta ad approvazione dell'Amministrazione, nelle forme e modi concordati, pertanto il Fornitore dovrà consegnare entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese la consuntivazione (SAL) delle attività effettuate nel mese precedente secondo la pianificazione concordata e le ulteriori eventuali indicazioni ricevute dall'Amministrazione
3. I rapporti sono soggetti ad approvazione dell'Amministrazione, nelle forme e modi di cui all'allegato Capitolato tecnico.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, il Dipartimento esercita le funzioni di approvazione degli interventi e delle prestazioni del Fornitore, controllando i Livelli di servizio ed i parametri di qualità, autorizzando i pagamenti od irrogando le eventuali penali, nei modi e nelle forme previsti nel presente Atto o nei relativi Allegati.
5. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, il Dipartimento si avvarrà di propri Funzionari all'uopo selezionati e delegati, ed ai quali tutti sin da ora il Fornitore dichiara di fornire il supporto che verrà richiesto, nel rispetto delle norme di settore e delle rispettive prerogative in materia di privatezza industriale e di tutela del segreto d'ufficio

Articolo 11 – Passaggio di consegne

1. Entro i 10 giorni precedenti la data di conclusione della fornitura il Fornitore è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne all'Amministrazione ed all'eventuale fornitore subentrante di tutto quanto prodotto.

Articolo 12 - Collaudo

1. Le opere di manutenzione straordinaria ordinate dal Committente saranno soggette a collaudo interno dell'Amministrazione per accertarne l'effettiva rispondenza a quanto richiesto.
2. Sarà cura del Fornitore predisporre un Piano di Collaudo.

3. Il Piano di Collaudo ne indicherà la tempistica, la durata e le verifiche necessarie e dovrà essere consegnato all'Amministrazione, per sua approvazione, almeno 15 giorni antecedenti la data di "pronti al collaudo". L'Amministrazione darà comunque avvio al collaudo entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione di fine realizzazione.
4. Il collaudo verrà effettuato dall'Amministrazione e da persone dalla Stessa delegate, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo. Resta fermo la facoltà dell'Amministrazione di richiedere che detto collaudo sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo.
5. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le verifiche abbiano dato esito positivo .
6. L'esito dell'attività di collaudo sarà riportato su apposito verbale firmato dai referenti dell'Amministrazione e del Fornitore designati per la specifica attività.
7. In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale sarà considerata data di accettazione di quanto collaudato.
8. In caso di esito negativo il verbale registrerà quanto emerso, le eventuali azioni necessarie per porre rimedio e i tempi di risoluzione, con la data della nuova sessione di collaudo dedicata alla verifica di quanto corretto. La rimodulazione della tempistica dovrà essere riportata nel Piano di collaudo.
9. Le parti concordano che per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista nel Piano di Collaudo verrà applicata una penale pari a all' 0, 5% del corrispettivo previsto per l'oggetto di collaudo di cui al comma 1.

Articolo 13 - Dimensioni massime del servizio e valorizzazione del corrispettivo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 3, il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali riportata nei successivi commi è riferita all'attività da svolgersi fino al 31.12.2019 di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente contratto.

Articolo 14 - Importo contrattuale e trasparenza dei prezzi

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 3, le parti prendono atto che il corrispettivo massimale per l'intera fornitura e per l'intera durata contrattuale prevista all'art. 3, comma 2 è pari a:

euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) (IVA esclusa)

più IVA al 22% per euro xxxxxxxxxxx per un totale di euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), comprensivo degli oneri per la sicurezza così suddiviso in relazione all'art. 2 Oggetto contrattuale:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a. Manutenzione ordinaria | € xxxxxxxxx |
| b. Rifornimento carburante | € xxxxxxxxx |
| c. Pulizia | € xxxxxxxxx |

d. Manutenzione straordinaria

€ xxxxxxxx

Totale IVA esclusa

€ xxxxxxxx

2. Il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 di questo articolo è stato ottenuto applicando i seguenti corrispettivi per le attività di cui si compone il servizio:

Per le attività di manutenzione ordinaria canone mensile € xxxx,xx;

Per le attività di rifornimento del carburante canone mensile € xxxx,xx;

Per le attività di pulizia canone mensile € xxxx,xx;

Le opere di manutenzione straordinaria ordinate dal DLCI saranno attivate su richiesta del DLCI e contabilizzate “a prestazione” sulla base delle indicazioni riportate nel paragrafo 9.1 “Modalità di attivazione degli interventi straordinari” del Capitolato Tecnico. L’Amministrazione potrà richiedere opere di manutenzione straordinaria fino alla concorrenza dell’importo complessivo di cui al comma 1 punto d di questo articolo.

Le parti convengono che l’importo complessivo definito al comma 1 di questo articolo rimarrà invariato per tutta la durata del Contratto e si ritiene comprensivo di tutti gli oneri e rischi che il Fornitore sosterrà per l’erogazione della fornitura.

3. I rifornimenti di carburante richiesti nel corso della fornitura saranno remunerati “a rimborso” e non rientrano nel massimale di cui al comma 1 di questo articolo. L’importo relativo al carburante per ciascun rifornimento del generatore del CED di Bari Palese sarà calcolato applicando alla quantità di carburante fornita il prezzo medio nazionale in euro al litro per il carburante indicato, nella data precedente più prossima a quella del rifornimento, nella rilevazione dei “Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi” pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi>);
4. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

Articolo 15 - Regole di fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore emetterà fatture con cadenza bimestrale,
 - i. per importo pari a due canoni mensili per l'attività di manutenzione ordinaria;
 - ii. per importo pari a due canoni mensili per l'attività di rifornimento carburante;
 - iii. per un importo pari ai corrispettivi calcolati come indicato nel comma 3 dell'Articolo 14 - Importo contrattuale e trasparenza dei prezzi per i rifornimenti di carburante effettuati nel bimestre;
 - iv. per un importo pari a due canoni mensili per l'attività di pulizia
 - v. per un importo pari ai corrispettivi approvati dal DLCI per ciascuna opera di manutenzione straordinaria completata e collaudata con esito positivo dall'Amministrazione nel bimestre.
2. Unitamente alle fatture la Società dovrà presentare:
 - a) dichiarazione di regolare esecuzione delle attività;
 - b) quanto richiesto dall'Amministrazione in attuazione delle norme connesse alla gestione della fatturazione elettronica per la P.A. e della norma, fino alla sua validità, dello Split payment.;
 - c) quanto richiesto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare a quanto richiesto dall'art. 3 comma 7 e 8.
3. Le fatture di cui al comma 1 di questo articolo, punti i, ii, iii e v, dovranno essere intestate a: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Piazza del Viminale 1 – 00184 ROMA codice fiscale 80215430580, CIG n° 73274334FF. Le fatture devono essere inoltrate esclusivamente secondo le modalità disciplinate dal DLCI, in attuazione del processo di fatturazione elettronica previsto per la P.A. per il quale è stato assegnato da IPA all'Ufficio VI il codice univoco VO38HQ;
4. Le fatture di cui al comma 1 di questo articolo, punto iv, dovranno essere intestate a: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Piazza del Viminale 1 – 00184 ROMA codice fiscale 80215430580, CIG n° 73274334FF. Le fatture devono essere inoltrate esclusivamente secondo le modalità disciplinate dal DLCI, in attuazione del processo di fatturazione elettronica previsto per la P.A. sul codice univoco IPA I9OBS9;
5. Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione verrà corrisposto mediante accredito secondo le coordinate bancarie indicate in ciascuna fattura ed indicate nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari, o comunicate successivamente, specificando ABI, CAB, BIC, IBAN, Banca e piazza di pagamento.
6. Per il pagamento delle fatture l'Amministrazione si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione si rendesse necessaria a seguito di modifiche normative.

7. Le fatture saranno liquidate previa certificazione rilasciata da parte di un rappresentante dell'Amministrazione di regolare esecuzione delle attività e del rispetto dei Livelli di Servizio di cui al successivo Art. 18.
8. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Amministrazione compensare il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione.

Articolo 16 - Sede di lavoro

1. Il servizio di cui all'articolo 2 sarà eseguito, come indicato nel Capitolato tecnico, presso le sedi dell'Amministrazione di Roma e di Bari;
2. Il Fornitore prende atto che nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione per le attività svolte presso la propria sede per quanto attiene ad infrastrutture tecnologiche, hardware, software e quant'altro necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 17 - Obblighi e adempimenti del Fornitore

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti o emanate nel corso della durata del presente Contratto, manlevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze eventualmente derivanti dalla sua inosservanza.
2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge nei confronti del proprio personale, sia in materia di sicurezza e previdenza sia nell'ambito della contrattualistica, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi onere derivasse da eventuali inadempimenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro come disposto dal D.lgs. 626/9 successive integrazioni e ai regolamenti o prescrizioni interne emanate dalla struttura ospitante. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare dal rispetto di tali norme.
4. Il Fornitore dichiara che quanto prescritto nel D.U.V.R.I., nonché nel presente Contratto, nei suoi allegati e nella Documentazione di gara nella sua completezza definisce in modo completo l'oggetto delle prestazioni, le loro modalità di esecuzione e gli eventuali rischi da interferenza, consentendo di acquisire tutti gli elementi per gli adempimenti di sua competenza di cui all'art. 26, D.lgs. 81/08.
5. Il Fornitore manleva l'Amministrazione da oneri derivanti da danni causati a persone o cose provocati durante lo svolgimento delle attività contrattuali

Articolo 18 - Livelli di Servizio

1. Il Fornitore prende atto di quanto descritto nel Capitolato tecnico in merito ai livelli di servizio, e si impegna a rendicontarne le misurazioni periodiche nelle forme e modi previsti.
2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o successivi aggiornamenti e che i propri processi produttivi sono ad essa conformi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni o di effettuare accertamenti sulle misurazioni ricevute nelle forme previste dalla normativa di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o successivi aggiornamenti.

4. Entro 20 giorni lavorativi dagli adempimenti previsti all'Art. 8 comma 2 del Contratto il Fornitore fornirà la descrizione delle modalità di generazione della documentazione, conservazione e diffusione dei documenti di progetto. Eventuali modifiche potranno essere richieste da parte dell'Amministrazione, da eseguirsi entro 5 giorni.

Articolo 19 - Garanzia, proprietà dei prodotti

1. Tutto il materiale documentale prodotto durante l'erogazione della fornitura è di proprietà dell'Amministrazione che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzo.
2. Tecniche, know how, idee e quant'altra proprietà intellettuale sviluppata dal Fornitore resta di sua proprietà mentre i documenti prodotti nel corso della presente fornitura potranno essere utilizzati da entrambe le Parti senza limitazione alcuna.

Articolo 20 - Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

1. Le attività oggetto del presente accordo implicano, da parte del Fornitore, il trattamento dei dati personali di cui è titolare il DLCI, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito definito per brevità anche il "Codice").
2. Inoltre, il Dipartimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che il Fornitore dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e l'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, il Fornitore, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'accordo effettua le operazioni di trattamento dei dati personali impegnandosi, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto predetto.
4. Il Fornitore garantirà all'Amministrazione, su richiesta di quest'ultima, la consulenza necessaria affinché il Servizio venga erogato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso durante l'esecuzione della fornitura, in qualsiasi formato o supporto presentate, i dati non potranno essere utilizzati dal Fornitore per scopi diversi da quelli dell'erogazione del servizio previsto da contratto. Il Fornitore ha inoltre l'obbligo a non farne oggetto di vendita, cessione, noleggio o divulgazione in alcun modo. È compreso inoltre tutto quanto prodotto dal Fornitore in esecuzione al presente Contratto. Il Fornitore non possiederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati dell'Amministrazione.
6. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

Articolo 21 - Deposito cauzionale

1. La cauzione, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto costituita mediante ____ emessa da ____ sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, certificato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti del DLCI verso l'Impresa. Si precisa che l'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine delle verifiche di cui all'Art. 11 connesse all'ultimo bimestre di attività.
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all'art.1945 cod. civ..
4. Il DLCI ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Il DLCI ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art.10 "Consegna dei prodotti" e art. 11 "Verifiche"; art. 16 "Obblighi e adempimenti del Fornitore"; art. 23 "Risoluzione e disposizioni antimafia"; art. 26 "Penali"; art. 24 "Recesso"; art. 25 "Recesso per giusta causa"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il DLCI si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'DLCI.
7. In ogni caso di inadempimento a tale obbligo il DLCI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/8/2010.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1. devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovranno essere altresì comunicati cambiamenti delle persone delegate a operare sui conti.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1. sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, per la verifica dell'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/8/2010.

Articolo 23 - Risoluzione e disposizioni antimafia

1. Il presente Contratto si intenderà risolto automaticamente in caso di inadempimento da parte del Fornitore di tutti gli impegni sottoscritti. La risoluzione sarà comunicata formalmente dall'Amministrazione mediante raccomandata a.r. .
2. E' prevista la risoluzione del contratto anche in tutti i casi in cui le transazioni economiche di cui alla legge 136 del 13/8/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. .
3. Il Fornitore è consapevole che l'affidamento della fornitura é subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, che nei confronti dei propri rappresentanti legali non devono essere stati emessi né provvedimenti che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione né misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne.
4. Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione, che coinvolga i propri rappresentanti legali, che dovesse subentrare in corso di fornitura.

Articolo 24 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. .
2. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 25 – Recesso per giusta causa

1. In caso di condanna dei legali rappresentanti del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha il diritto di recedere per giusta causa dal presente Contratto, comunicandolo via raccomandata a.r. .

2. In caso di recesso per giusta causa al Fornitore spetterà il compenso per il lavoro sino al momento correttamente svolto, nelle forme e modi previsti dal presente Contratto.

Articolo 26 - Penali

1. In merito all'applicazione delle penali nell'ambito dell'intera fornitura le parti concordano su quanto disposto nel Capitolato tecnico "Livelli di servizio " e sugli eventuali impegni migliorativi riportati in Offerta Tecnica.
2. Le previste penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal fornitore e da questa comunicate al DLCI nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla data del ricevimento della contestazione.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste, il DLCI si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il fornitore si impegna espressamente a rifondere al DLCI l'ammontare di eventuali oneri che dovessero derivare all'Amministrazione, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 15% (quindicipercento) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 "Importo contrattuale", il DLCI ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo globale di cui all'art 13.
6. Il DLCI, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'Art. 21. "Deposito cauzionale", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo in forza del presente contratto.

Articolo 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, al DLCI, al suo personale, a suoi consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, il fornitore ha stipulato una polizza assicurativa in data.....presso la a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno possa essere arrecato all'Amministrazione ed al proprio personale. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare

in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma infine l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 28 - Efficacia del contratto

1. La Società riconosce che il presente contratto è per lei vincolante sin dalla data della stipula.
2. Per l'Amministrazione sarà vincolante solo dopo l'avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso l'Organo di controllo, di cui sarà data tempestiva comunicazione alla società.

Articolo 29 - Domicilio legale - Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente atto, il Fornitore elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il Fornitore ha in carico il pagamento degli oneri tributari e le spese contrattuali, escluso quanto esplicitamente previsto per legge in carico alla presente Amministrazione.

Articolo 31 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del Credito

1. È fatto divieto al fornitore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al DLCI con anticipo di almeno 60gg. rispetto all'emissione delle fatture relative ai crediti a cedersi. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E' fatto, altresì, divieto al fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il DLCI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 32 - Dichiarazione

La Società dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e di approvare incondizionatamente gli articoli del presente atto, da 1 a 31 compreso.

f.to Il Dirigente Enza Maria Leone